

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALIDIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 32/2025

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

E, per conoscenza:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIANA

LORO SEDI

OGGETTO: **Elezioni amministrative** nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Con riferimento al turno ordinario annuale di elezioni amministrative di cui all'oggetto, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

A) DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, **tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 22 aprile e venerdì 25 aprile 2025**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, le Giunte comunali nei comuni interessati alle consultazioni in oggetto devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che alle Prefetture - UU.TT.G., anche ai Sindaci dei comuni stessi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

B) INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 aprile 2025, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
 - ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

C) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Sempre **da venerdì 25 aprile 2025**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

D) CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LE RICORRENZE DEL 25 APRILE E DEL 1º MAGGIO

Si fa presente che le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio, ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

E) USO DI LOCALI COMUNALI

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma I, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

F) AGEVOLAZIONI FISCALI

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

G) LIMITI MASSIMI DELLE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di Sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

H) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma I, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 10 maggio 2025**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

I) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, **nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 24 a lunedì 26 maggio 2025**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione** è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

J) RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALIDIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Si pregano le SS.LL. di richiamare il contenuto della presente circolare ai Sindaci e ai segretari dei comuni interessati, ai presidenti delle competenti commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, alle autorità locali di pubblica sicurezza e ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici, nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali per i profili di rispettivo interesse.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Angelo de Prisco

EA/SC/DM